



**COMUNE DI ALSENO**  
PROVINCIA DI PIACENZA

**2022**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE IN  
DEROGA AI LIMITI ACUSTICI NORMATIVI**



Sindaco con delega all'Urbanistica: *Geol. Davide Zucchi*

Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente: *Arch. Dianora Rosi*

## Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	2
ART. 2 DEFINIZIONI .....	2
ART. 3 CANTIERI.....	3
3.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE.....	3
3.2 LIMITI DI ORARI PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERE.....	3
3.3 LIMITI DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE .....	3
CANTIERI ESTERNI.....	3
CANTIERI INTERNI .....	4
3.4 CASI PARTICOLARI .....	4
3.5 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI.....	4
A) ATTIVITÀ CHE RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE .....	4
B) ATTIVITÀ CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE.....	5
ART. 4 ATTIVITA' AGRICOLE.....	6
ART. 5 MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO .....	7
5.1 DEFINIZIONE .....	7
5.2 VINCOLI E LIMITI ACUSTICI .....	8
5.3 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI .....	8
A) MANIFESTAZIONI CHE RISPETTANO I LIMITI DI CUI ALLE TABELLE ALLEGATE.....	8
B) MANIFESTAZIONI CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI CUI ALLE TABELLE ALLEGATE .....	8
ART. 6 PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....	9
6.1 MACCHINE DA GIARDINO .....	9
6.2 ALTOPARLANTI.....	10
6.3 CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI .....	10
6.4 CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO .....	10
6.5 SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ .....	10
ART. 7 MISURAZIONI E CONTROLLI.....	11
ART. 8 SANZIONI .....	12
ALLEGATI:	
TABELLA A .....	13
TABELLA B .....	14
TABELLA C .....	15

## ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge 447/95 e dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001, i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti normativi, secondo gli indirizzi della Delibera di G. R. n. 1197 del 21/09/2020.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali schiamazzi e l'utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o di altre fattispecie disciplinate dall'art. 659 del Codice Penale.

## ART. 2 DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento si applica alle attività temporanee e alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le definizioni di cui alla Delibera di G. R. n. 1197 del 21/09/2020<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Definizioni (Del. G.R. n. 1197/2020, punto 2 dell'allegato parte integrante):

- attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- attività agricola: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- cantiere temporaneo o mobile: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
- cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- manifestazione temporanea: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
- manifestazione temporanea in sito dedicato: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
- manifestazione temporanea in sito occasionale: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno.
- ricettore: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- ricettore sensibile: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;

## ART. 3 CANTIERI

### 3.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

1. Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.
2. In attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

### 3.2 LIMITI DI ORARI PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERE

3. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta:

- **di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00;**

- **le lavorazioni disturbanti**, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, **dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.**

### 3.3 LIMITI DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE

#### CANTIERI ESTERNI

4. **Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori.**

5. **Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00,**

- sito: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- vincolo: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

dovranno essere **rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica**, con tempo di misura  $TM \geq 10$  minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano **derogati i limiti di immissione differenziali** e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

## CANTIERI INTERNI

6. Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro.

7. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:
- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
  - venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.
8. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

## 3.4 CASI PARTICOLARI

9. Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, nei casi documentabili di:
- necessità di ripristino urgente** dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.)
  - situazione di pericolo** per l'incolumità della popolazione.

## 3.5 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

### a) ATTIVITÀ CHE RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE

10. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.4 necessita di **comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività**, come da **Mod. 1 della DGR 1197/2020**. L'attività di cantiere può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di

integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

11. La suddetta comunicazione, nel caso in cui l'attività di cantiere riguardi un intervento subordinato:
  1. alla presentazione di SCIA o CILA, dovrà essere allegata contestualmente alla presentazione della SCIA/CILA;
  2. al rilascio di Permesso di costruire, dovrà essere allegata alla Comunicazione di Inizio Lavori.

**b) ATTIVITÀ CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE**

12. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va **presentata domanda allo Sportello Unico, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel Mod. 2 della DGR 1197/2020, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica.**

L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpa, entro 30 giorni dalla richiesta.

13. In caso di lavori di **manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi** (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di **durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi**, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al **Mod. 3 della DGR 1197/2020, allo Sportello Unico, e ad Arpa, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpa, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.**

**Qualora**, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un **livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti**, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo Sportello Unico e ad Arpa, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta

da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

14. **Copia dell'autorizzazione/comunicazione** o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, **deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere** ai fini dell'informazione al pubblico.
15. Resta salvo il potere del Comune di Alseno, di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.
16. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
17. **È vietato iniziare** le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose **senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.**

#### ART. 4 ATTIVITA' AGRICOLE

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge, di un espresso provvedimento di autorizzazione, e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.
2. Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto le **attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali** (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), **anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.** Per queste attività è possibile **presentare allo Sportello Unico apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:**
  - a) in caso di installazione di macchine/impianti a **distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni** (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;



- b) in caso di installazione delle suddette macchine a **distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni** (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

## ART. 5 MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

### 5.1 DEFINIZIONE

1. Le manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, sono:

- i concerti;
- gli spettacoli;
- le feste popolari;
- le sagre;
- le manifestazioni sportive;
- le manifestazioni sindacali;
- le manifestazioni di partito;
- le manifestazioni di beneficenza;
- le celebrazioni;
- i luna park;
- le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi, ecc.);

con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora con impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producano inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

È fatta salva la necessità di acquisire la preventiva autorizzazione amministrativa prevista dagli articoli 68 e 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le manifestazioni a supporto dei pubblici esercizi, all'interno dei locali e a porte e finestre chiuse, ove non vengano superati i vigenti limiti di rumorosità, con particolare riferimento al c.d. "criterio differenziale", asseverate da tecnico competente in acustica.
3. Sono escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione le seguenti manifestazioni:
- processioni religiose
  - sfilate di carnevale;
  - le manifestazioni sportive, ludico motorie e motoristiche su strada, con impiego di soli altoparlanti e in assenza di diffusione musicale;
  - le manifestazioni temporanee di particolare rilevanza e interesse pubblico organizzate dal Comune che sono oggetto di specifico provvedimento



sindacale.

4. Non sono concesse deroghe in orari concomitanti con quelli di celebrazioni religiose effettuate all'interno degli edifici preposti al loro svolgimento e posti in prossimità del luogo della manifestazione; gli organizzatori devono informarsi circa gli orari delle funzioni religiose previste nei giorni dell'iniziativa.

## 5.2 VINCOLI E LIMITI ACUSTICI

5. Le manifestazioni temporanee **in sito dedicato**, ovvero ubicate nelle aree individuate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995, devono, di norma, rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella A** allegata.
6. Le manifestazioni temporanee **in sito occasionale** devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella B**.  
Riconosciuto inoltre che l'utilizzo, consolidatosi nel tempo, di specifiche aree del territorio comunale per lo svolgimento di manifestazioni popolari e affini, sia da ritenersi espressione socio-culturale della comunità, è stata predisposta la **Tabella C**, in allegato, per agevolare l'individuazione dei limiti e vincoli a queste applicabili.
7. Le singole tabelle relative ad ogni sito individuato potranno essere oggetto di aggiornamento periodico da parte del Comune.
8. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle A, B e C, devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

## 5.3 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

### a) MANIFESTAZIONI CHE RISPETTANO I LIMITI DI CUI ALLE TABELLE ALLEGATE

9. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni **nel rispetto** delle prescrizioni di cui alle allegato **tabelle**, necessita di **comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico almeno 30 giorni prima** dell'inizio dell'attività, come da **Mod. 4 della DGR 1197/2020**. La manifestazione può svolgersi se, **entro tale termine**, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

### b) MANIFESTAZIONI CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI CUI ALLE TABELLE ALLEGATE

10. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di

rispettare le prescrizioni di cui alle allegate tabelle, **possono richiedere allo Sportello Unico un'autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione**, come da **Mod. 5 della DGR 1197/2020**. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, acquisito, eventualmente, il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta.

11. **Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza**, ai fini dell'informazione al pubblico, **copia dell'autorizzazione/comunicazione** o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.
12. **Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.**
13. **È vietato** iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

## **ART. 6 PARTICOLARI SORGENTI SONORE**

L'impiego delle seguenti sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento, si intende **autorizzato in deroga**, e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, **a condizione che** vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

### **6.1 MACCHINE DA GIARDINO**

L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito di norma nei **giorni feriali, escluso il sabato**, dalle ore **8.00** alle ore **13.00** e dalle ore **15.00** alle ore **19.00**.

**Nei giorni festivi ed il sabato**, dalle ore **9.00** alle ore **12.00** e dalle ore **16.00** alle ore **19.00**.

Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.

## 6.2 ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano è consentito di norma nei **giorni feriali** dalle ore **9.00** alle ore **13.00** e dalle ore **16.00** alle ore **19.00**.

## 6.3 CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- **fascia oraria:** dall'alba al tramonto;
- **cannoncini:** cadenza di sparo  $\geq 3$  minuti;
- **altri tipi di dissuasori:** tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

In caso di più **dispositivi posti a distanza ravvicinata**, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque  $\geq 3$  minuti.

## 6.4 CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- **fascia oraria:** **divieto** di impiego dei cannoni dalle ore **23.00** alle ore **6.00** salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed imminente il rischio di caduta grandine;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- **periodo di utilizzo dei dispositivi:** dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

## 6.5 SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di **manutenzione del verde pubblico** (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei **giorni feriali, compreso il sabato**, dalle ore **7.00** alle ore **20.00**.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono di norma consentite nei giorni feriali, compreso il sabato.

## ART. 7 MISURAZIONI E CONTROLLI

1. I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati nel presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione.
2. Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura  $TM \geq 10$  minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.
3. Per le manifestazioni, i parametri di misura, riportati nelle allegate tabelle A e B, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
  - a) LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, tempo di misura  $TM \geq 10$  minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
  - b) LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia avvenuto almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.
4. Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate alla precedente lettera b) del punto 3.
5. Non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.
6. Le attività di controllo sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono di Arpae, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L. R. 15/2001. Tenuto conto della particolarità della materia, tale attività di controllo viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.
7. Il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente demandato alla Polizia

Locale.

8. In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

## ART. 8 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale in applicazione dello stesso sono punite con le seguenti sanzioni amministrative, ai sensi del comma 3 dell'art.10 della L. n.447/1995 e dell'art. 16 della .R. 15/2001, irrogate secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/1981:
  - a. da € 500,00 a € 20.000,00, in caso di violazione degli orari e/o dei valori di rumorosità autorizzati, e di ogni altra accertata violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata;
  - b. da € 516,00 a € 5.164,00, in caso di assenza dei titoli abilitativi prescritti dai precedenti articoli;
  - c. da € 50,0 a € 250,00, in caso di mancata esposizione dell'autorizzazione/comunicazione ai fini dell'informazione al pubblico.
2. L'effettuazione di manifestazioni a supporto di altre attività (pubblici esercizi), in difetto della prescritta autorizzazione amministrativa di cui al precedente art. 5.3, comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione accessoria **dell'interdizione temporanea delle forme di diffusione sonora** provenienti dall'esercizio medesimo fino a 30 gg. e, in caso di recidiva (che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno), della **sospensione dell'attività fino a tre giorni**.

## ALLEGATI

### TABELLA A

#### sito dedicato di cui al punto 2, lett. g, dell'allegato alla DGR 1197/2020

Sito destinato a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

SITO	AFFLUENZA	N. MAX DI GG/ANNO	DURATA	LIMITE IN FACCIATA Laeq (dB)	LIMITE IN FACCIATA Las (dB)	LIMITE ORARIO		LIMITE PER IL PUBBLICO LaSmax (dB)
Individuazione cartografica	Afflusso atteso > 5000 persone	6	8h	70	75	23:00		108
	Afflusso atteso > 300 persone	10	4h	65	65	23:30	(feriali e festivi)	108
					00:30	(venerdì e prefestivi)		

## TABELLA B

sito occasionale di cui al punto 2, lett. h, dell'allegato alla DGR 1197/2020

Cat.	TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO ATTESO	DURATA	N. MAX DI GG/ANNO	LIMITE IN FACCIATA Laeq (dB)	LIMITE IN FACCIATA Las (dB)	LIMITE ORARIO	LIMITE PER IL PUBBLICO LaSmax (dB)	
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	00:00	108	
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	00:00	108	
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	00:00	108	
4	Discoteche e similari all'aperto (cinema all'aperto, ecc.)	> 200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	00:00	ambito urbano	108
							01:00	ambito extraurbano	
5	Attività musicali o di spettacolo all'aperto quali ad es. cinema, piano bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	00:00	ambito urbano	108
							01:00	ambito extraurbano	



## TABELLA C

### siti a valenza pubblica riconosciuti per utilizzo storico

TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE		AFFLUSSO ATTESO	DURATA	N. MAX DI GG/ANNO	LIMITE IN FACCIATA Laeq (dB)	LIMITE IN FACCIATA Las (dB)	LIMITE ORARIO	LIMITE PER IL PUBBLICO LaSmax (dB)
Aree pubbliche di via Bellini - via Battisti	manifestazioni e feste popolari	> 200	6h	10	85	90	01:00	108
Campo sportivo Rossana Wade	manifestazioni e feste popolari	> 200	6h	10	85	90	01:00	108
Campo sportivo S. Martino	manifestazioni e feste popolari	> 200	6h	10	85	90	01:00	108
Piazza XXV Aprile	manifestazioni e feste popolari	> 200	6h	10	85	90	01:00	108
	concerti							
Campo sportivo Busasca - Lusarasco	manifestazioni e feste popolari	> 200	6h	10	85	90	01:00	108
Area parcheggio pubblico Strada Molinazzo - via Papa Giovanni XXIII	manifestazioni e feste popolari	> 200	6h	10	85	90	01:00	108
Area ludico sportiva Riva Rossa - Castelnuovo	manifestazioni e feste popolari	> 200	6h	10	85	90	01:00	108
Villa Fogliani - Castelnuovo	manifestazioni socio-culturali	> 200	6h	10	85	90	01:00	108
	concerti							
Aree pertinenziali Abbazia di Chiaravalle	manifestazioni e feste popolari	> 200	6h	10	85	90	01:00	108
	concerti							
Area parcheggio Chiesa Cortina e campo sportivo	manifestazioni e feste popolari	> 200	6h	10	85	90	01:00	108